

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13338/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0269 (NLE)**

PECHE 363

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 478 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2027, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 478 final.

All.: COM(2026) 478 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 478 final

2026/0269 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce, per il 2027, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo
e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base della PCP")¹ dispone la definizione di limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. In linea con tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale².

Finalità della proposta di regolamento del Consiglio è fissare le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Per il Mediterraneo occidentale, la proposta fissa le possibilità di pesca per gli stock demersali in linea con il piano pluriennale. Le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per tutti gli stock. Sono inoltre fissati limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità e il nasello catturati utilizzando particolari tipi di attrezzi da pesca. Si propone di assegnare tali limiti agli Stati membri del Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia).

Si propone inoltre di fissare possibilità di pesca in forza degli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione e della gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Romania e Slovenia. Le misure adottate dalla CGPM sono vincolanti per i suoi membri.

Si propone infine di fissare un contingente autonomo per lo spratto del Mar Nero al fine di evitare un ulteriore aumento della mortalità per pesca rispetto ai livelli attuali.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'UE, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj>).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP, al piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale e ai risultati della riunione annuale della CGPM. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP, spetta agli Stati membri decidere come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione tra i pescherecci battenti la loro bandiera sulla base di determinati criteri. Ciò conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella ripartizione delle possibilità di pesca in linea con i propri modelli sociali ed economici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è da considerarsi l'atto giuridico più appropriato, in quanto consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata delle disposizioni previste, generando maggior certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 giugno 2026, intitolata "Pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2027" (COM(2026) 271 final)³.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la proposta è intesa ad attuare misure concordate a livello internazionale. Tutte le considerazioni pertinenti ai fini della valutazione del possibile impatto delle possibilità di pesca saranno esaminate nella preparazione e nello svolgimento dei negoziati internazionali per concordare le possibilità di pesca dell'Unione con terzi.

³ eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2026:271:FIN.

La proposta non si limita al breve periodo, ma si inserisce in un approccio a lungo termine volto a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nel lungo periodo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta è intesa a stabilire, per il 2027, le possibilità di pesca per determinati stock o gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare mediante le misure indicate di seguito.

A. Attuazione del piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale

Nel quadro del piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, il Consiglio è tenuto a stabilire, per Stato membro, uno sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, ripartito tra i gruppi di sforzo di pesca e i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano.

Il piano pluriennale stabilisce inoltre obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock. Nel 2025 il piano è entrato in una fase a lungo termine in cui gli intervalli di rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) si applicano a norma degli articoli 4 e 6. Le possibilità di pesca per il 2027 si baseranno pertanto sugli intervalli forniti dallo CSTEP, che saranno utilizzati per valutare diverse opzioni di gestione.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del piano pluriennale, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato sulla base di pareri scientifici anche per attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino. Ciò può essere fatto per rispettare il livello di mortalità per pesca stimato che consente di conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile (F_{MSY}) a lungo termine, con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali.

Lo CSTEP (STECF 25-11, STECF-24-10 e PLEN-24-03) ha segnalato l'urgente necessità di un approccio olistico per ridurre la mortalità per pesca, in particolare per il nasello, lo scampo e i gamberi di profondità. A tal fine si potrebbero adottare misure relative allo sforzo di pesca

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (<http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/2026-01-10>).

per i pescherecci da traino e i pescherecci con palangaro, unitamente a limiti di cattura per i pescherecci a rete dediti alla pesca dei gamberi di profondità e del nasello. Sulla base di tali pareri, i limiti di cattura sono stati inclusi nei regolamenti (UE) 2022/110⁵, (UE) 2023/195⁶, (UE) 2024/259⁷, (UE) 2025/219⁸ e (UE) 2026/266⁹ del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026. La Commissione propone di mantenere questo approccio nel 2027, sebbene il regime transitorio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del piano pluriennale sia giunto a scadenza. I limiti di cattura pertinenti sono infatti oggetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base della PCP che recita che "[l]e misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere [...] misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca".

Alcune possibilità di pesca sono indicate come "pm" (pro memoria) nella proposta perché, al momento della sua adozione, il parere scientifico più recente dello CSTEP non era ancora disponibile. La proposta sarà aggiornata mediante un documento informale non appena saranno disponibili i pareri pertinenti.

La proposta comprende inoltre un meccanismo di compensazione, istituito per la prima volta nel 2022 per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e di zone vietate alla pesca al fine di proteggere i giovanili e i riproduttori. I dettagli specifici saranno definiti nel documento informale quando sarà disponibile il parere più recente dello CSTEP.

B. Misure della CGPM applicabili nel Mar Mediterraneo

- Capacità massima della flotta, congelamento del numero dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating devices*, FAD) per peschereccio e limiti massimi di cattura per la lampuga in tutto il Mar Mediterraneo nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2023 (sottozona geografiche della CGPM (GSA) da 1 a 27).

Nella prossima riunione annuale dell'ottobre 2026 la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione che definisca la fase a lungo termine del piano di gestione pluriennale, compresi i limiti di cattura per la lampuga per il 2027. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2026, il massimale di capacità della flotta per i FAD utilizzati per lo stock di lampuga. Questo massimale si basa sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2019.

⁵ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2026/266, 30.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj>).

- Livelli massimi di catture per l'acciuga e la sardina e misure per gli stock di piccoli pelagici nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2021 (GSA 17 e 18).

In occasione della sua prossima riunione annuale dell'ottobre 2026, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a fissare i limiti di cattura per le piccole specie pelagiche per il 2027. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2026, il massimale di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura degli stock di piccoli pelagici. Questo massimale si basa sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2014.

- Limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo e sforzo di pesca massimo consentito e capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2022 (GSA da 12 a 16).

In occasione della sua prossima riunione annuale dell'ottobre 2026, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a stabilire la fase a lungo termine del piano di gestione, compresi i limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo e lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia per il 2027.

- Capacità massima della flotta e limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27) nel quadro dei rispettivi piani di gestione pluriennali della CGPM.

In occasione della sua prossima riunione annuale dell'ottobre 2026, la CGPM dovrebbe adottare nuove raccomandazioni volte a stabilire la fase a lungo termine dei piani di gestione pluriennali, compresi i limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante per il 2027. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2026, i massimali di capacità per le flotte dedite alla pesca dei gamberi di profondità nell'ambito dei rispettivi piani pluriennali della CGPM.

- Misure per l'occhialone nel Mare di Alborán nell'ambito del piano di gestione pluriennale della CGPM (GSA da 1 a 3).

In occasione della sua prossima riunione dell'ottobre 2026 la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a fissare limiti massimi di cattura per l'occhialone nel Mare di Alborán per il 2027, continuando in tal modo ad attuare la fase a lungo termine del piano di gestione adottato nel 2025.

Nella proposta figura una serie di spazi da completare riservati agli stock per i quali le misure transitorie della CGPM dovrebbero scadere alla fine del 2026 e la CGPM dovrebbe adottare misure a lungo termine. Queste ultime dovrebbero includere misure future per la gestione delle specie demersali nel Mare Adriatico e misure per fissare limiti annuali di cattura e di sforzo nell'ambito della fase permanente dei piani di gestione. La CGPM dovrebbe adottare nuove misure per tali stock in occasione della sua prossima riunione annuale. A seguito della riunione annuale della CGPM, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale.

C. Misure della CGPM applicabili nel Mar Nero

1. Contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici.
2. Ripartizione del totale ammissibile di catture (TAC) e dei contingenti per il rombo chiodato nel quadro del piano di gestione pluriennale del 2017 della CGPM per la

pesca di questa specie, in applicazione della raccomandazione CGPM/41/2017/4 (GSA 29), quale modificata dalla raccomandazione CGPM/47/2024/8.

Nella proposta rientrano misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (ad es. la chiusura della pesca nelle stagioni di riproduzione) in quanto, senza l'introduzione di questi periodi di chiusura (come nel caso del rombo chiodato nel Mar Nero), non sarebbe possibile fissare le possibilità di pesca agli stessi livelli. La durata dei periodi di chiusura può variare a seconda dello stato dello stock, valutato dai pareri scientifici.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2027, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ stabilisce che le possibilità di pesca debbano essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. L'articolo 16, paragrafo 4, di detto regolamento dispone che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (2) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (3) Nella 47^a riunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1, che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l'anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla (sottozone geografiche ("GSA") da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/1 mantiene, per il 2027, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Inoltre la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo nonché alle acque dolci e a quelle salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (4) Nella 47^a riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2, che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2027, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (5) Nella 46^a riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2024 al 2031, un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* – FAD) per peschereccio e un limite di cattura. Per la pesca ricreativa tale raccomandazione prevede inoltre il rispetto di un limite di cattura giornaliero. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (6) [SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - lampuga]
- (7) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure volte al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* – MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscia le popolazioni delle specie pescate e le mantenga al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
- (8) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022 le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento dovrebbero essere stabilite entro gli intervalli dei valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervalli FMSY"), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia disposte in detto regolamento. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento dovrebbero essere fissate seguendo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento.
- (9) Le possibilità di pesca devono essere espresse, da un lato, sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e, dall'altro, sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in acque profonde, stabiliti conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

² Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj>).

- (10) *[SPAZIO RISERVATO al parere dello CSTEP relativo al Mediterraneo occidentale]*
- (11) Per promuovere l'uso di attrezzi da pesca selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio³ ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. *[SPAZIO RISERVATO al parere relativo al Mediterraneo occidentale per il meccanismo di compensazione]*
- (12) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1022, se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è inferiore al valore precauzionale di riferimento della biomassa (BPA) o al valore limite di riferimento della biomassa (BLIM), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. *[SPAZIO RISERVATO alle misure correttive per il Mediterraneo occidentale]*
- (13) Nella 44^a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a cianciole e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (14) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - piccoli pelagici nel Mare Adriatico]*
- (15) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - stock demersali nel Mare Adriatico]*
- (16) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici, e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
- (17) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (18) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - stock demersali nel Canale di Sicilia]*
- (19) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.

³ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj>).

- (20) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - gamberi nel Canale di Sicilia]*
- (21) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (22) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - gamberi nel Mar Ionio]*
- (23) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/6 e CGPM/42/2018/3. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (24) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - gamberi nel Mare di Levante]*
- (25) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione CGPM/45/2022/3 ha introdotto un numero massimo di pescherecci con palangaro e pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán. Nella 48^a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/7, relativa a un regime di pesca a lungo termine per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (26) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 - occhialone]*
- (27) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) al fine di garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.
- (28) Nella 47^a riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/8, che ha modificato le raccomandazioni CGPM/43/2019/3 e CGPM/41/2017/4, relative a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/8 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato. Conformemente alla raccomandazione CGPM/41/2017/4, il periodo di chiusura della pesca di due mesi e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all'anno sono funzionalmente collegati alle possibilità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2027 siano attuate nel diritto dell'Unione in quanto, in loro assenza, il TAC dovrebbe essere fissato a un livello diverso.
- (29) *[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 49 per il riporto del contingente inutilizzato dell'UE per il rombo chiodato]*

- (30) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴, in particolare agli articoli 33 e 34, riguardanti la registrazione delle catture e degli sforzi di pesca e la comunicazione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (31) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock ittici seguenti:
 - a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo;
 - b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale;
 - c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico;
 - d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico;
 - e) nasello (*Merluccius merluccius*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia;
 - f) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;
 - g) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán;
 - h) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
- (a) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
 - (b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
 - (c) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;
 - (d) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
 - (e) "contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
 - (f) "contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
 - (g) "valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
 - (h) "dispositivo di concentrazione del pesce" (*fish aggregating device* – FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:

- a) "sottozona geografiche della CGPM": le zone specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
- b) "Mar Mediterraneo": le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

⁵ Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj>).

- c) "Mar Mediterraneo occidentale": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- d) "Mare Adriatico": le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- e) "Canale di Sicilia": le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- f) "Mar Ionio": le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- g) "Mare di Levante": le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- h) "Mare di Alborán": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
- i) "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM indicata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 4

Anguilla

1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2. È vietato praticare attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, di lunghezza complessiva superiore a 12 cm per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:
 - a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tenere conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
 - b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e

- c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁶, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3. Il periodo di chiusura va dal 1° gennaio al 31 marzo 2027 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1° aprile e il 30 novembre 2027 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.
4. Le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono autorizzate annualmente per un periodo di due mesi. Ciascuno Stato membro dedito a questo tipo di pesca designa un istituto scientifico incaricato di monitorare l'attività di pesca e di supervisionare la raccolta e l'analisi dei dati.
5. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi fissi autorizzati per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a fini commerciali non superano i livelli stabiliti nell'allegato I.
6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
7. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:
- a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1° marzo 2027;
 - b) alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e
 - c) al periodo autorizzato per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a norma del paragrafo 4, entro il 1° marzo 2027.

Articolo 5 **Corallo rosso**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato II.

Articolo 6 **Lampuga**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.

⁶ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj>).

2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (*gross tonnage* – GT), per i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell'allegato III.
3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è limitato come stabilito nell'allegato III.
4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato III.
5. La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7 **Stock demersali**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è limitato come stabilito nell'allegato IV. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. I limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell'allegato IV.
4. I limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell'allegato IV.
5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato IV non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - d) i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8
Meccanismo di compensazione

[SPAZIO RISERVATO]

Articolo 9
Misure correttive

[SPAZIO RISERVATO]

Articolo 10
Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 56, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione⁷.
2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 11
Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato V.
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato V.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12
Stock demersali
[SPAZIO RISERVATO]

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 14
Nasello e gambero rosa mediterraneo

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI.
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (espresso in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell'allegato VI.
4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.
5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 15
Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI.

Articolo 16

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 17

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock di gamberi di profondità di cui al presente articolo, è stabilita nell'allegato VII.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VII.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 18

Occhialone

1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell'allegato VIII.
3. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l'occhialone è stabilito nell'allegato VIII.
4. È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2027 e copre le principali zone di distribuzione dell'occhialone nel Mare di Alborán.
5. È vietata la pesca ricreativa dell'occhialone.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 19

Spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto è stabilito nell'allegato IX.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20

Rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato IX.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 21

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 22

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2027.

Articolo 23

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato IX non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 24
Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato IX del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente